



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177 - Fax 0746/675188
mail: tecnico@comune.montasola.ri.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it - Cod. Fisc.: 00111190575

Prot. n. 1222 del 31.03.2020

ORDINANZA n. 4 del 31.03.2020

**OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID-19
Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus. Ordinanza
contingibile e urgente. MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 30 MARZO 2020.**

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26 febbraio 2020, n. Z00002, recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 dell'8 marzo 2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00006 del 10 marzo 2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00008 del 13 marzo 2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, prot. n. 0229413 del 17 marzo 2020, acquisita agli atti in data 19 marzo 2020, contenente "Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati. Emergenza COVID-19";

VISTA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 3 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto "Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID-19. Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus. Ordinanza contingibile e urgente. MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI";

VISTO l'art. 50, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...;*

VISTA la nota prot. n. 116 del 19 marzo 2020, acquisita agli atti in data 21 marzo 2020, con la quale la Ecologia Viterbo Srl dichiara che le attività di trattamento avvengono nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle indicazioni fornite dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020, dalla nota dell'Istituto Superiore della Sanità prot. AOO-ISS 0008293 del 12 marzo 2020 etc., ed in particolare che il personale è stato informato sull'utilizzo di tutte le procedure da adottare per ridurre ed eliminare il rischio da contagio da Covid-19;

VISTA la nota prot. n. 117 del 20 marzo 2020 della Ecologia Viterbo Srl, avente ad oggetto "Conferimento rifiuti provenienti da utenze infette", con la quale Ecologia Viterbo Srl comunica ai comuni la disponibilità ad accettare tali rifiuti provenienti dai soggetti positivi/quarantena anche gestiti con flussi separati, previa comunicazione da parte dei comuni all'impianto TMB dell'attivazione di tale servizio dedicato;

VISTA la nota di riscontro della Regione Lazio prot. n. U0250168 del 27 marzo 2020 alla società Ecologia Viterbo Srl;

VISTA la nota di Ecologia Viterbo Srl prot. n. 120 del 27 marzo 2020, avente ad oggetto "Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25 marzo 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani", con la quale viene indicata per i comuni i cui quantitativi sono 0 di piccole entità la possibilità di accedere nella propria discarica sita in Località Fornaci - Viterbo, direttamente in D1 (EER 20.03.01), in conferimenti raggruppati, raccolti tramite circuito dedicato e per le sole utenze COVID-19;

DATO ATTO che il Comune di Montasola, ente di ridotte dimensioni, produce un modesto quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato (EER 20.03.01) COVID-19 e pertanto rientra nella casistica degli enti che possono conferire presso la discarica (in D1) gestita da Ecologia Viterbo Srl;

CONSIDERATO che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto con specifica ordinanza;

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, in osservanza delle indicazioni della Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA l'Ordinanza della Regione Lazio del 25 marzo 2020 n. 15 "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani";

RITENUTO dover rettificare la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 3 del 30 marzo 2020 esclusivamente nella parte dispositiva nei confronti del solo impianto di conferimento (società Ecologia Viterbo Srl) anche alla luce della nota della stessa ditta prot. n. 120 del 27 marzo 2020, prevedendo quale impianto di destinazione **non** l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico

(TMB) ma la **discarica sita in Località Fornaci - Viterbo**, direttamente in D1 e per le sole utenze positive o in quarantena;

ATTESO poter confermare tutte le altre disposizioni già previste nella propria precedente Ordinanza Sindacale n. 3 del 30 marzo 2020;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2020, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);

RETTIFICA

l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 30 marzo 2020 nelle disposizioni riferite ai gestori degli impianti di conferimento come segue:

➔ *Per i gestori dell'impianto di conferimento:*

*essendo un comune di ridotte dimensioni che produce un modesto quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato (EER 20.03.01) da utenze dedicate risultate positive o in quarantena obbligatoria, rientra pertanto nella casistica degli enti che possono conferire direttamente presso la discarica (D1) sita in Località Fornaci - Viterbo, gestita da Ecologia Viterbo Srl, anche in riferimento della nota Regione Lazio prot. n. U0250168 del 27 marzo 2020, la quale dispone il conferimento di tali rifiuti **presso la discarica gestita da Ecologia Viterbo Srl sita in Località Fornaci.***

Pertanto, preso atto della disponibilità della Ecologia Viterbo Srl all'accettazione dei suddetti rifiuti con flusso separato, si attiva tale flusso dopo comunicazione ufficiale da parte del comune

CONFERMA

tutte le ulteriori prescrizioni e disposizioni previste nell'Ordinanza Sindacale n. 3 del 30 marzo 2020

AVVERTE

che in caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale e all'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti ordinanze comunali.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

STABILISCE

la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Rieti;
- alla Stazione Carabinieri di Cottanello;
- alla S.A.PRO.D.I.R. Srl;
- alla Ecologia Viterbo Srl;
- al Comando Polizia locale presso l'Unione dei Comune della Val d'Aia.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Si dia massima diffusione della stessa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dalla sede municipale, il 31.03.2020

IL SINDACO
Vincenzo Leti



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31.03.2020 al 15.04.2020.

Montasola, li 31.03.2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Tenente Gabriele Baldoni

